

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di, nella sede comunale di Sarconi.

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

TRA

Il Rag. Liberato RAMARRO nato a (..) il .././...., nella veste di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria del Comune di Sarconi, giusto decreto sindacale Prot. n..... del competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di Sarconi con sede in Piazza Municipio, 11 cod. fisc. n. 81000030767, P.I. 00250580768, ai sensi del co. 3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

E

Il/la Dr./ Dr.ssa _____, nato/a a _____ () il _____, residente in Via _____ n. ____ di _____, C.F. _____, di seguito indicato come *professionista*,

RICHIAMATI i contenuti della determinazione NG... del .././.... NA .. del .././....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida l'incarico professionale per prestazione di lavoro autonomo che avrà i contenuti di seguito elencati, connessi alla professione di Assistente Sociale.
2. Il professionista incaricato dovrà garantire agli utenti tutti i servizi sociali, di propria competenza, rientranti nell'Aree Minori, Anziani, Handicap, Giovanile e Tossicodipendenza, Immigrati e Igiene Mentale, oltre ai servizi previsti nel vigente Piano regionale socio assistenziale e dal Piano Sociale di Zona e a quelli gestiti in forma singola ai sensi della Legge 328/2000. In particolare dovrà:

- intervenire sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità (famiglie, scuole, associazioni);
- monitorare e proporre assistenza sulle problematiche familiari nella comunità;
- predisporre relazioni e progetti necessari per la erogazione dei servizi sociali alle diverse categorie di soggetti interessati;
- curare le relazioni con i servizi operanti nell'ambito sociale, Scuole, ASL, strutture socio-educative relative alle diverse categorie di utenza;
- sostenere e accompagnare le iniziative di tipo sociale proposte dalle associazioni di volontariato;
- elaborare risposte in termini di aiuto personale e sostegno sociale per i cittadini in difficoltà;
- attuare gli interventi di natura burocratica finalizzati a sostenere le persone in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti;
- proporre interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con bambini ed adolescenti a rischio;
- intervenire nelle operazioni di affidi familiari ed etero-familiari di minori; intervenire per consulenza sociale in favore dell'Amministrazione Comunale a fronte di situazioni che possono determinare decisioni di ricovero di minori o anziani in Comunità di accoglienza, case alloggio, case di riposo ecc.;
- dare consulenza specialistica in materia di adozioni nazionali ed internazionali;

- prendere in carico i minori sottoposti a provvedimenti Autorità Giudiziaria con rilascio di relazione così come richiesta dall'organo giudiziario competente;
- collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l'accesso ai finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria;
- collaborare all'accertamento delle condizioni economiche e reddituali dei cittadini richiedenti i Servizi;
- partecipare alle attività dell'equipe multidisciplinare;
- rilevare e monitorare la domanda sociale;
- prestare consulenza al servizio quale punto di raccolta e di smistamento a livello locale di tutte le informazioni relative al sistema informativo regionale socio-assistenziale;
- svolgere attività di informazione;
- svolgere altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzioni proprie di un servizio sociale comunale;
- svolgere ogni altra attività inerente la professione, demandata alla competenza dei Comuni e richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
2. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Comune di Sarconi.
3. La prestazione si svolgerà **per n. 4 ore settimanali**, in via ordinaria presso gli uffici comunali salvo diverse esigenze di servizio da concordare con il Responsabile competente.
4. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata. Per lo svolgimento di attività al di fuori del territorio del Comune il professionista potrà utilizzare l'autovettura di servizio; in caso di indisponibilità dell'autovettura di servizio o per motivi di urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, il professionista potrà utilizzare il mezzo proprio e in tal caso avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti pubblici.
5. Nell'espletamento dell'attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività. Egli agirà impiegando le proprie personali capacità e non potrà delegare l'esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte. L'assistente sociale accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune di Sarconi. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente contratto ha durata di n° 1 (uno) anno. Il Comune si riserva la possibilità di prorogare l'incarico di n° 1 (uno) anno ulteriore, in caso di prolungamento del vigente modello gestionale operativo da parte della Regione Basilicata. La prestazione decorrerà dall'acquisizione di efficacia del contratto, ovvero dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Sarconi.
2. L'incarico avrà in ogni caso termine a seguito dell'espletamento delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente sociale.

Articolo 5 - Compenso

1. Il compenso determinato per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in € 18,08 + contributi e IVA se dovuta.
2. Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica per il tramite del Servizio Amministrativo-Finanziario, che provvederà ad emettere e/o autorizzare la relativa liquidazione amministrativa previa verifica delle prestazioni svolte.
3. In caso di parziale e/o mancata prestazione l'Amministrazione Comunale procederà alla riduzione proporzionale e/o sospensione del compenso dovuto.
4. Tutti gli eventuali oneri di qualsivoglia natura inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente convenzione sono a carico del prestatore che assume tutti i rischi derivanti da infortunio e da responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Recesso

1. il professionista dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale può recedere unilateralmente dal rapporto qualora dovessero entrare in vigore i nuovi Piani Sociali di Zona o a seguito dell'espletamento delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente sociale.
2. Nei casi di cui al precedente punto n. 1 il professionista avrà diritto ad un preavviso di un mese. Il Professionista dichiara che in caso di recesso unilaterale da parte del Comune non avrà nulla a pretendere dallo stesso.
3. Il professionista può recedere prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Articolo 7 – Controversie e Foro competente

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Lagonegro.

Articolo 8 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia in quanto applicabili.

Articolo 9 – Spese di registrazione

1. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In tal caso le spese di registrazione faranno capo alla parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Sarconi, Li _____

Il professionista _____

Il Responsabile del Servizio _____